

COMUNE DI ACIREALE

Regolamento Disciplinante le concessioni di aree destinate all'installazione di Parchi di divertimento e attività di spettacoli viaggianti.

TITOLO 1°

Art. 1

Oggetto del Regolamento.

Le concessioni di suolo pubblico per l'installazione di parchi di divertimento, di circhi e di attività di spettacoli viaggianti, nelle aree all'uopo destinate sono disciplinate dalla Legge 18/03/1968 n.337, dalle Circolari Ministeriali emanate in materia, dal Regolamento di Polizia Urbana e dal presente Regolamento.

Art. 2

Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento si applica in tutti i casi nei quali sul territorio del Comune di Acireale si preveda l'installazione dei parchi di divertimento e attività di spettacolo viaggiante ivi compresi i circhi.

Restano esclusi dalle presenti norme i casi nei quali per qualsiasi motivo la presenza di attrazioni sia in numero inferiore o uguale a tre o nei casi in cui l'installazione di tale numero ristretto di attrazioni si legittimi per atti della Pubblica Amministrazione che si caratterizzino per la concessione di suolo pubblico, nel medesimo sito, per un periodo di tempo uguale o superiore a 120 giorni.

Le attrazioni di cui al precedente comma, perché siano escluse dalla disciplina del presente Regolamento, debbono appartenere alla categoria delle piccole o medie attrazioni di cui agli appositi elenchi approvati con Decreti Interministeriali del 23/04/1969, del 22/07/1981, del 10/01/1985 e del 01/06/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, redatti a norma dell'art.4 legge 18/03/1968 n.337.

Art. 3

Presentazione della domanda - Termini.

Gli esercenti che intendano partecipare ai Parchi di divertimento nelle aree all'uopo destinate devono rivolgere istanza al Sindaco in carta legale nel periodo compreso tra il 60° ed il 30° giorno precedente l'inizio ufficiale della manifestazione alla quale si intende partecipare. Farà fede la data ed il numero di protocollo d'ingresso impresso sull'istanza stessa.

Nel caso in cui alcuna delle istanze dovesse pervenire direttamente ad alcuno degli Assessorati del Comune farà fede la data ed il numero di protocollo d'ingresso di quest'ultimo Assessorato. I vari Assessorati hanno l'obbligo di ritrasmettere immediatamente, e comunque entro 24 ore dalla loro ricezione, le eventuali istanze pervenute all'Assessorato Polizia Municipale, competente alla



ISTRUZIONE delle pratiche, alla compilazione della graduatoria e alla predisposizione delle relative concessioni.

Le istanze pervenute fuori dai termini di cui al presente articolo non saranno tenute in considerazione, ad esse verrà attribuito il punteggio previsto per coloro che pur avendo presentato relativa domanda ed essendo provvisti dei requisiti previsti dal presente Regolamento, non hanno ottenuto la concessione di suolo pubblico.

Art. 4

Presentazione della domanda - Contenuto.

Nella domanda intesa ad ottenere l'area per l'installazione delle singole attrazioni dovrà essere chiaramente indicato:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza del richiedente se persona fisica, denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In entrambi i casi è necessario indicare il numero di iscrizione al Registro Ditte;
- b) codice fiscale e partita I.V.A.;
- c) denominazione esatta dell'attrazione cui si riferisce, inclusa nell'elenco di cui all'art.4 legge 18/03/1968 n.337. Le rotonde a tiri vari dovranno precisare il tipo di gioco;
- d) misure esatte d'ingombro delle attrazioni calcolate ad installazione avvenuta e posizionate sul terreno, comprese sporgenze, pedane pensili e similari;
- e) dimensioni d'ingombro delle carovane di abitazione, dei veicoli e dei carri adibiti al trasporto del materiale.

Inoltre dovranno essere allegate:

- f) copia autentica licenza di P.S.;
- g) copia autentica del Nulla-Osta di agibilità valido per l'anno in corso, comprensivo di T.F. rilasciato dal competente Ministero relativo all'attrazione per cui si chiede la concessione all'uso del suolo pubblico;
- h) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimali adeguati, corredata dalla ricevuta di pagamento del premio relativo al periodo per cui si chiede la concessione;
- i) foto dell'attrazione, già posizionata a terra e in assetto di funzionamento.


La mancata o lacunosa indicazione nella domanda degli elementi di cui ai punti d), e), f), g), h), comporta la nullità della domanda, mentre la mancata indicazione del numero di codice fiscale rende la stessa irricevibile ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 2/11/1976 n.784.

La mancanza di alcuno degli altri elementi richiesti comporta l'applicazione di una penalità di punti 2 per ogni elemento mancante.

L'infedele indicazione dei dati di cui ai punti d), e), comporta una sanzione amministrativa pari a lire 200.000 per ogni giorno della manifestazione in aggiunta all'accertamento per il suolo pubblico occupato in eccesso rispetto a quello concesso.

La partecipazione ai parchi di divertimento è consentita a ciascun richiedente per un massimo di:

- 1 attrazione grande;
- 1 attrazione media e 1 attrazione piccola;

 2 attrazioni piccole.

Nel caso di istanze contenenti richieste per più attrazioni, sarà a discrezione dell'Amministrazione Comunale, stabilire il numero ed il tipo di attrazione invitata al Parco.

Le domande carenti di alcuno degli elementi richiesti, possono essere integrate degli elementi mancanti entro il termine e con le stesse modalità di cui al precedente articolo 3 e sempreché nella originaria domanda se ne faccia esplicita riserva.

Art. 5


Durata delle manifestazioni.


Il periodo di durata dei Parchi di divertimento è fissato insindacabilmente dall'Autorità Comunale.

Art. 6

Criteri per la concessione delle aree.

Per la concessione delle aree saranno seguiti i seguenti criteri.

- 
- a) anzianità di frequenza al parco continuativa ed ininterrotta con la stessa attrazione per ogni periodo di 5 anni = punti 5 (**bonus fedeltà**). Tale **bonus** deve considerarsi in aggiunta al punteggio complessivo maturato dalla ditta a norma del presente Regolamento. La sostituzione dell'attrazione con altra di altro tipo, o dello stesso tipo, ma di maggiore o minore misura d'ingombro comporta, per l'abituale frequentatore la perdita del **bonus fedeltà** relativo all'ultimo quinquennio, salvo il caso in cui la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo ma con misure d'ingombro maggiori o minori sia dovuta a motivi giustificati e pienamente documentati e sui quali comunque l'Amministrazione Comunale si riserva ogni decisione;
 - b) anzianità di frequenza generica (partecipazione anche saltuaria con qualunque tipo di attrazione) per ogni anno di partecipazione = punti 3;
 - c) residenza nel comune di Acireale da almeno 3 anni rispetto all'anno di svolgimento della manifestazione = punti 2. Residenza nel Comune di Acireale da almeno 5 anni rispetto all'anno di svolgimento della manifestazione = punti 4;
 - d) alle ditte che, pur avendo presentato istanza, ed essendo provvisti dei requisiti previsti dal presente Regolamento, non hanno ottenuto la concessione all'uso del suolo pubblico, per ogni anno di presentazione della domanda = punti 1.
 - e) a parità di punteggio avrà precedenza l'istanza presentata prima in ordine cronologico. Farà fede il numero di protocollo d'ingresso;
 - f) non saranno ammessi a partecipare al parco dei divertimenti più di un esemplare di ogni attrazione.

 I requisiti di cui ai punti a), b), d) saranno tenuti in considerazione a partire dall'anno 1985, anno dal quale il Comando Polizia Municipale ha a disposizione in archivio documentazione certa attinente al rilascio delle concessioni all'uso del suolo pubblico per dette manifestazioni.

Per usufruire del punteggio di cui al punto c), l'interessato dovrà provarlo mediante presentazione di idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione della



domanda di partecipazione al parco giochi, allegando tale certificazione alla domanda e facendone espressa menzione nella stessa;

g) attrazione di novità. Per le attrazioni di novità, intese come attrazioni che non abbiano mai partecipato a precedenti manifestazioni nel comune di Acireale, e che siano tali da assicurare la partecipazione contemporanea di almeno 10 persone al gioco od ai movimenti dell'attrazione stessa, dovrà essere mantenuta disponibile un'area che non superi globalmente il 5% dell'intera area concessa dalla Amministrazione comunale per il Parco dei Divertimenti, e comunque non è consentita la presenza di più di due attrazioni di novità per ogni manifestazione. La concessione in tale caso dovrà essere considerata straordinaria e non ripetibile da parte del titolare con altre attrazioni di novità per tre anni consecutivi, e consentirà al titolare l'acquisizione del punteggio di cui al precedente punto b), punteggio questo che viene acquisito dalla ditta non abituale frequentatrice con attrazione tradizionale.

Nel caso le istanze con attrazioni di novità dovessero essere in numero superiore alla disponibilità dei posti riservati, la concessione verrà rilasciata sulla base del punteggio determinato secondo i criteri di cui alle lettere b), c), d) del presente articolo. In caso di parità si avrà riferimento al criterio di cui alla lettera e). In caso di ulteriore parità si addiverrà al sorteggio.

Qualora per qualsiasi motivo non dovessero esserci domande di partecipazione con attrazioni di novità, o queste dovessero essere inferiori a due, o ancora, sebbene presentate, le istanze non dovessero essere prese in considerazione per qualsivoglia motivo, l'area residua verrà assegnata alle attrazioni tradizionali.

h) spazio disponibile previsto dall'Amministrazione per l'installazione del parco giochi. Qualora, assegnate le aree alle ditte che ne hanno diritto in virtù del punteggio raggiunto, l'area residua non dovesse essere sufficiente per le ditte che in graduatoria, e a parità di punteggio, li seguono immediatamente, si addiverrà al sorteggio fra queste ultime fino a quando l'intera area verrà occupata.

Art. 7

Rilascio delle concessioni.

Le concessioni d'uso di suolo pubblico per la partecipazione ai parchi di divertimento sono rilasciate dal Sindaco o da un suo delegato. Le relative pratiche vengono istruite dall'Assessorato Polizia Municipale. Le decisioni saranno comunicate agli interessati in tempo utile mediante telegramma o tramite altro mezzo ritenuto idoneo dall'Amministrazione.

E' nei poteri dell'Amministrazione o dei funzionari addetti alla istruzione delle pratiche e alla predisposizione della graduatoria, indire una o più riunioni tra gli aspiranti alla concessione d'uso del suolo pubblico.

Alle riunioni di cui al comma precedente dovranno essere invitati tutti coloro i quali hanno presentato la relativa istanza di partecipazione al parco dei divertimenti.

Nel caso in cui la graduatoria fosse già stata stilata, anche se non ancora approvata, alle riunioni potranno essere invitati tutti coloro che risultano, alla luce di tale graduatoria, probabili concessionari d'area, nonché un numero di aspiranti idonei, ma non ancora probabili concessionari, con funzioni di invitati



con riserva, non inferiore a 10.

La graduatoria finale approvata con relativo verbale, a cura dei funzionari incaricati, e controfirmata dal Sindaco o da un suo delegato, sarà conservata agli atti e visionabile da chiunque ne abbia interesse a seguito di presentazione di apposita istanza.

~~Art. 8~~ (da togliere in toto)
Partecipazione a rotazione. *numero con 219 comune*

E' esclusa la partecipazione al Parco per rotazione, ad eccezione del caso in cui due o più partecipanti siano proprietari del medesimo tipo di attrazione, posseggano uguali requisiti, raggiungano lo stesso punteggio in graduatoria e stipulino apposito accordo scritto. 14-9-84

Art. 9

Formazione della graduatoria e assegnazione delle singole aree.

Appena perverranno le varie istanze al competente Assessorato alla Polizia Municipale, verranno esaminate e nel caso in cui siano accoglibili ed abbiano tutti i requisiti previsti dalle leggi regolanti la materia e dal presente Regolamento, si assegnerà alle stesse il punteggio relativo, in base a quanto stabilito nel presente Regolamento, o in alternativa verranno dichiarate irricevibili o considerate con riserva, nel caso dell'ultimo comma dell'art.4 del presente Regolamento, o non saranno prese in considerazione, a seconda dei vari casi.

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, si addiverrà alla formazione della graduatoria, in base ai vari punteggi assegnati alle singole istanze, in ordine decrescente, e, in relazione all'area messa a disposizione dalla Amministrazione, si provvederà ad individuare gli assegnatari d'area.

Per il posizionamento delle singole attrazioni ammesse al Parco, qualora l'Amministrazione lo ritenga utile ed al fine di conseguire una migliore visione prospettica e scenografica dell'intero Parco, i funzionari comunali potranno avvalersi della consulenza di personale tecnico specializzato o da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali esperti nel posizionamento delle attrazioni. Per tale prestazione non sarà dovuto nessun compenso. Non potranno svolgere le funzioni di consulente di cui al presente comma gli assegnatari d'area del Parco.

A tutti coloro che hanno presentato istanza verrà data comunicazione della loro posizione in graduatoria secondo le modalità stabilite dall'art.7 1° comma del presente Regolamento.

Con la stessa comunicazione agli assegnatari d'area verrà indicato il giorno e l'ora fissati per il concentramento delle attrazioni e delle carovane, sia di abitazione che di trasporto materiale, mentre ai non assegnatari verrà comunicata tale loro posizione con i motivi che la determinano.

Art. 10

Aree particolari all'interno del parco.

Qualora le condizioni di spazio disponibile lo consentano, e le attrazioni siano in numero congruo, l'Amministrazione Comunale può individuare un'area all'interno dello stesso Parco destinata ad ospitare le attrazioni per i



bambini, stabilendo, ove lo ritenga necessario, anche orari differenziati di esercizio diversi da quelli per le rimanenti attrazioni del Parco.

Art. 11

Riserve temporali.

Per un periodo di 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di ogni Parco di Divertimenti, tradizionalmente organizzato nel territorio comunale, non saranno rilasciate concessioni di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante, ad eccezione dei casi previsti dal 2° e 3° comma dell'art.2 del presente Regolamento.

In concomitanza con il Parco di divertimento tradizionalmente allestito, non saranno concesse altre autorizzazioni su aree diverse da quelle destinate per il Parco e concorrenti con le attrazioni installate nello stesso Parco.

Art. 12

Gestione delle attrazioni.

L'assegnatario deve gestire direttamente l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione. Sono vietati ogni forma di subaffitto e di subconcessione dell'area o dell'impianto.

In caso di accertata infrazione, la concessione sarà revocata e il trasgressore sarà escluso da ogni futura assegnazione.

Art. 13

Subentro nelle concessioni.

In caso di decesso del titolare dell'attrazione, o di cessazione definitiva dell'attività, i requisiti preferenziali attribuiti al dante causa, verranno riconosciuti ai familiari conviventi e coadiuvanti per tutto il tempo in cui l'attrazione resta di loro proprietà e viene dagli stessi gestita.

Art.14

Sostituzione dell'attrazione.

La sostituzione temporanea dell'attrazione con altra simile, di proprietà di terzi, è consentita solo in caso di accertata forza maggiore dovuta all'impossibilità di disporre della propria attrazione a causa di un sinistro accertato e non tempestivamente riparabile. L'attrazione deve comunque essere gestita direttamente dal concessionario. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15

Carovane di abitazione e carriaggi.

La sistemazione delle carovane di abitazione e di carriaggi avrà luogo nelle località e nei posti stabiliti dall'Amministrazione comunale, e secondo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati comunali.

Art. 16

Responsabilità del concessionario.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti,



... sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione all'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente al concessionario.

Art. 17

Obblighi per i concessionari.

I concessionari hanno l'obbligo:

- a) di presentarsi nel giorno e nell'ora loro comunicati a norma dell'art.9 ultimo comma del presente Regolamento. La mancata presenza del concessionario con al seguito l'attrazione, le carovane di abitazione e i carriaggi vari nei termini qui stabiliti, non giustificata entro 24 ore con motivi di assoluta impossibilità, e, sui quali comunque l'Amministrazione comunale si riserva ogni decisione, comporta l'esclusione dalla partecipazione al Parco;
- b) di procedere all'installazione ed al completo montaggio dell'attrazione e dei carri di supporto entro 48 ore dal termine fissato a norma dell'ultimo comma dell'art.9 del presente Regolamento;
- c) di attivare l'attrazione, nell'area assegnata, entro le ore 12 del giorno fissato per l'apertura del Parco;
- d) di tenere giornalmente e costantemente aperta al pubblico l'attrazione secondo l'orario stabilito, che può essere differenziato per categorie di attrazioni, dall'Amministrazione comunale;
- e) di ottemperare immediatamente alle prescrizioni, anche verbalmente impartite dagli organi di vigilanza, con particolare riguardo alla sistemazione delle attrazioni, dei materiali e dei veicoli nell'ambito del Parco e nel rispetto dello spazio assegnato, nonché all'uso degli impianti di diffusione sonora nei periodi consentiti;
- f) di provvedere alla costante pulizia dell'area assegnata e della fascia circostante per almeno tre metri;
- g) di corrispondere la tassa per occupazione degli spazi e delle aree pubbliche avute in concessione nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale, entro e non oltre il quinto giorno precedente l'inizio della manifestazione;
- h) di procedere allo smontaggio dell'attrazione e lasciare libera l'area avuta in concessione entro 24 ore dalla fine ufficiale della manifestazione;
- i) di provvedere a loro spese o tramite i servizi autorizzati all'allontanamento dei rifiuti raccolti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme d'igiene in materia.


Art. 18

Divieti per i concessionari.

E' fatto divieto ai concessionari:

- a) di occupare l'area assegnata prima della data fissata dall'Amministrazione comunale per l'inizio delle operazioni di installazione delle attrazioni;
- b) di fare uso di apparecchi sonori nei periodi non consentiti;
- c) di arrecare danni a beni di proprietà comunale: eventuali danneggiamenti comporteranno la rimessa in pristino ad opera del danneggiante se ciò è possibile, o d'ufficio a tutte spese del responsabile e l'immediata revoca della concessione;
- d) di procedere alla disattivazione dell'attrazione prima della fine della





manifestazione.

Art. 19

Decadenza della concessione.

L'assegnatario che, senza giustificato motivo, non installa l'attrazione entro le 48 ore di cui al punto b) dell'art.17 del presente Regolamento, o che non l'attiva entro le ore 12 del giorno fissato per l'apertura del Parco, sarà dichiarato decaduto dalla concessione e perderà il diritto al rimborso della tassa versata.

Art. 20

Revoca della concessione.

Oltre che nei casi previsti dagli artt.12 e 18 del presente Regolamento, la concessione sarà revocata quando l'attività, nonostante richiami e diffide anche impartite oralmente, non venga svolta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e quando si riscontrino ripetute e gravi violazioni al presente Regolamento.

Art. 21

Commissione del Parco.

I partecipanti al Parco dei divertimenti nominano propri rappresentanti per i rapporti con l'amministrazione comunale.

La commissione sarà composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri di cui uno avrà le funzioni di presidente.

Il relativo verbale con l'atto di nomina controfirmato dai partecipanti al Parco dovrà pervenire ai competenti organi comunali entro il termine di cui al punto b) dell'art.17 del presente Regolamento.

La commissione del Parco è l'organismo di coordinamento per il buon funzionamento di tutti i servizi del Parco stesso. Essa funziona da tramite tra l'Amministrazione comunale e i partecipanti al Parco.

Art. 22

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale e quando non siano punite con sanzioni specifiche previste dagli articoli del presente Regolamento, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di violazioni dei Regolamenti Comunali.

L'assegnatario dichiarato decaduto dalla concessione, o al quale è stata revocata la concessione nei casi previsti dal presente Regolamento, non sarà ammesso a partecipare per i tre anni successivi ai parchi di divertimento installati nel comune di Acireale e perderà tutti i diritti connessi con l'anzianità di frequenza, previsti dall'art.6 del presente Regolamento.





TITOLO II°

Art. 23

Circhi.

Gli esercenti che intendono ottenere la concessione di suolo pubblico nelle aree all'uopo destinate per l'installazione di complessi circensi, devono presentare apposita domanda al Sindaco, su competente carta legale, almeno 180 giorni prima della data indicata per l'effettuazione degli spettacoli.

Art. 24

Presentazione della domanda.

Nell'istanza intesa ad ottenere la concessione dell'area pubblica dovranno essere indicati:

ragione sociale, sede e codice fiscale, generalità del legale rappresentante, indicazione della categoria ed estremi dell'autorizzazione ministeriale.

In caso di più richieste concomitanti, sarà tenuto conto del loro ordine cronologico di presentazione. Farà fede il numero e la data di protocollo di ingresso impresso sulla domanda.

Tra la fine degli spettacoli di una manifestazione circense e l'inizio degli spettacoli della manifestazione circense successiva deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno 60 giorni, salvo eventuali deroghe dettate da motivi del tutto eccezionali ed espressamente accertati dall'Amministrazione comunale.

Il rilascio di concessioni d'area per l'installazione di circhi su aree pubbliche, o di Nulla-Osta per l'installazione su aree private, è subordinato al tassativo rispetto delle norme contenute nel protocollo d'intesa e nel regolamento d'attuazione di tale protocollo stilato congiuntamente tra l'E.N.C. e l'E.N.P.A. alla presenza del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il rispetto delle norme contenute in tale protocollo d'intesa e nel suo regolamento d'attuazione deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.4 della legge 4/1/1968 n.15 e da allegare alla istanza tendente ad ottenere l'area pubblica per l'installazione di circhi o al Nulla-Osta per l'installazione su terreni privati.

TITOLO III°

Art. 25

Rinvio a disposizioni di legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 18/03/1968 n.337, nel T.U. leggi di P.S. e relativo regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia dello spettacolo viaggiante, circhi e parchi di divertimento, comprese quelle in materia di prevenzione incendi e di tutela dei diritti d'autore, nonché quelle contenute nei regolamenti locali in quanto applicabili.

